



Comune di  
**Montespertoli**

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici

## **REGOLAMENTO DI GESTIONE**

## **DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_/\_\_\_\_\_

## Sommario

ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	4
CAPO 1 - NORME GENERALI.....	4
ART. 4 SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO VEGETALE.....	4
ART. 5 ABBATTIMENTI IN AREA PUBBLICA.....	5
ART. 6 ABBATTIMENTI IN AREA PRIVATA.....	6
ART. 7 POTATURE IN AREA PRIVATA.....	7
ART. 8 POTATURE IN AREA PUBBLICA.....	8
ART. 9 AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE PRIVATE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE.....	8
CAPO 2 - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.....	9
ART. 10 TUTELA DELLE ALBERATURE.....	9
ART. 11 CANTIERI STRADALI.....	9
ART. 12 SCAVI IN PROSSIMITÀ DI ALBERATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE.	10
ART. 13 DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE.....	10
ART. 14 PROCESSIONARIA DEL PINO.....	11
ART. 15 MODALITÀ DI USO DEI GIARDINI E AREE A VERDE PUBBLICI.....	11
CAPO IV – SANZIONI E NORME FINANZIARIE.....	11
ART. 16 SANZIONI.....	11
ART. 17 NORME FINANZIARIE.....	13
ART. 18 VIGILANZA E CONTROLLI.....	13
ART. 19 NORME TRANSITORIE E FINALI.....	13

Il presente Regolamento, quale strumento qualificato dell'Ente per lo sviluppo e la tutela del patrimonio arboreo del territorio, contiene prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche e procedurali da rispettare per la corretta progettazione, manutenzione, tutela e fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato.

Inoltre in linea con i principi della normativa nazionale e delle Linee Guida Ministeriali in tema di tutela del patrimonio arboreo, di comunicazione, sensibilizzazione e partecipazione pubblica, il Comune di Montespertoli nell'anno 2021 ha aderito ai principi del 'Comune Amico degli Alberi' condividendone specifico protocollo sottoscrivendone specifico protocollo come documento di indirizzo per gli interventi futuri.

## **Art. 1 Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha come finalità la disciplina della gestione del verde pubblico e privato ed in particolare:

- a) Tutelare e promuovere il patrimonio arboreo urbano, extraurbano e peri-urbano come risorsa fondamentale, in quanto elemento qualificante del territorio e come fattore di miglioramento della qualità della vita dei cittadini e dell'ambiente urbano;
- b) Contribuire ad una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione;
- c) Indicare le modalità di intervento sul verde e sul territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio verde, alla connessione fra aree verdi in modo da favorire la circolazione delle specie e la biodiversità;
- d) Diffondere la cultura del verde e dell'albero a livello storico e internazionale attraverso la sensibilizzazione e l'informazione del cittadino quale parte attiva nella conoscenza e cura del verde anche mediante specifica segnaletica degli "Alberi Amici del Comune degli Alberi";
- e) Fornire una sempre maggiore e attiva partecipazione del cittadino alle scelte e alle azioni che riguardano il verde urbano;
- f) Escludere interventi di capitozzatura, di potatura e tagli disarmonici e di altri danneggiamenti;
- g) Disciplinare l'uso e la manutenzione delle aree a verde presenti nel territorio comunale quale patrimonio dell'intera comunità.

## **Art. 2 Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica:

- a) A tutte le aree sistemate a verde pubblico di proprietà dell'Amministrazione comunale e gestite dall'Amministrazione comunale, sia alle aree di proprietà dell'Amministrazione comunale gestite da privati;
- b) A tutte le aree a verde private ricadenti nel centro abitato o in area rurale all'interno di resede come definite dall'art.3 lett b) del Regolamento della Regione Toscana n. 48/R/2003.

Per gestore si intende l'affidatario del servizio di manutenzione del verde pubblico.

2. Non sono oggetto di tutela del presente regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:

- a) Gli alberi da frutto;
- b) Gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);

- c) Gli alberi facenti parte di formazioni forestali e quelli disciplinati dalla Legge forestale della Toscana n. 39 del 21 marzo 2000 o soggetti a specifica e diversa normativa (a titolo esemplificativo alberi monumentali, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua, interventi su strada provinciale, etc.)

### **Art. 3 Riferimenti Legislativi**

Si riportano di seguito i riferimenti legislativi nazionali e regionali relativi agli argomenti trattati nel presente regolamento:

- Costituzione Italiana art. 9 – La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione
- R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267 – Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;
- R.D. 16 marzo 1942 n° 262 - Codice civile art. 892-899 – Distanze per gli alberi;
- L. 29 gennaio 1992 n° 113 – Obbligo ai comuni di mettere a dimora un albero per ogni neonato;
- Legge 11 febbraio 1992 n° 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- L.R. 3 gennaio 2005 n°1 – Norme per il governo del territorio;
- Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
- Regolamento della Regione Toscana n. 48/R/2003;
- Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39
- “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Legge 14 gennaio 2013, n. 10 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

## CAPO 1 - Norme generali

### Art. 4 Salvaguardia del patrimonio vegetale

1. Su tutto il territorio comunale devono essere rigorosamente tutelati ai sensi del presente regolamento:

- a) gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm.100 di altezza dal colletto, superiore a cm. 60 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm. 35 per le specie di terza grandezza;

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
a) 1° grandezza	>18m
b) 2° grandezza	12-18m
c) 3° grandezza	< 12m

2. Ai suddetti alberi tutelati si applicano le disposizioni del presente regolamento.

### Art. 5 Abbattimenti in area pubblica

1. L'abbattimento degli alberi, fatte salve altre disposizioni previste dalla vigente normativa, è consentito solo nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento:

Abbattimenti eseguiti dal Comune o dal gestore del servizio pubblico:

- a) Gli abbattimenti di alberi di proprietà pubblica, anche se effettuati dal gestore del servizio pubblico, dovranno essere oggetto di preventiva valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- b) Per gli abbattimenti di alberature stradali è rilasciato nulla osta dal Servizio comunale competente;
- c) Per ogni abbattimento effettuato deve essere prevista sostituzione in numero adeguato e con specie arborea compatibile al fine di mantenere costante il patrimonio verde esistente compatibilmente con la disponibilità di spazio dell'area, fatti salvi gli abbattimenti di cui comma 2 e compatibilmente con le previsioni triennali del bilancio

### Abbattimenti richiesti da privati

- d) Qualora l'abbattimento di alberi, di qualsiasi dimensione, posti in aree a verde pubblico sia richiesto da privati cittadini l'autorizzazione all'abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di specifica istanza indirizzata al Servizio competente del Comune di Montespertoli, corredata da appropriata documentazione fotografica e da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato come indicato nell'apposita modulistica (Allegato 1);
  - e) L'Amministrazione valuterà la necessità dell'intervento di abbattimento ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento (a titolo di esempio in caso di sicurezza pubblica, danneggiamenti alla proprietà privata, apertura di nuovi passi carrabili, danni reali o potenziali a fabbricati, infrastrutture, reti di servizio, cose e/o persone etc.). I soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica dovranno provvedere a proprie spese all'abbattimento e presentare contestualmente alla domanda un progetto di compensazione del patrimonio arboreo;
2. Sono esclusi dalle disposizioni del comma 1 gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie, quelli indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, ovvero quelli effettuati ai sensi di diversa normativa vigente per i quali deve essere data preventiva comunicazione ed evidenza documentale alla Polizia Municipale o al Servizio Comunale competente;
  3. La durata del procedimento per l'autorizzazione all'abbattimento è di 30 giorni dalla data di presentazione di tale richiesta, in assenza di comunicazioni da parte del Servizio comunale competente, l'autorizzazione non si intende tacitamente rilasciata;
  4. Per l'abbattimento di alberi ubicati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico dovrà essere acquisita preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

### **Art. 6 Abbattimenti in area privata**

1. E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi tutelati di cui all'art.4 del presente regolamento su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del Servizio comunale competente;
2. Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario dell'area su cui insiste la pianta o da chiunque ne abbia titolo di uso delegato dalla proprietà, di istanza indirizzata al Servizio comunale competente, nella quale saranno indicate le motivazioni dell'abbattimento richiesto, corredata da appropriata documentazione fotografica, e da quanto necessario a definirne

l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato come indicato nell'apposita modulistica (Allegato 1);

3. L'autorizzazione all'abbattimento potrà essere concessa nel caso vi siano rischi di danni reali o potenziali a fabbricati, infrastrutture, reti di servizio, cose e/o persone, ostacolo al normale deflusso delle acque e per ogni altra causa di interferenza con strutture, reti di servizi oltre a rischio di stabilità dei terreni e della pianta;
4. Qualora le condizioni per l'abbattimento di cui al comma 3) non fossero chiaramente evidenti dalla documentazione presentata e comunque ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Servizio Comunale competente, dovrà essere presentata specifica relazione di valutazione delle condizioni strutturali e di stabilità, vegetative, e fitosanitarie delle piante (effettuata da tecnico competente Dott. Forestale, Dott. Agronomo o equivalenti) che riporti l'esatta classe di valutazione del rischio, la specie e la classe degli alberi, comprovante l'effettivo pericolo per la pubblica e privata incolumità con indicazione degli eventuali interventi da adottare;
5. La durata del procedimento per l'autorizzazione all'abbattimento è di 30 giorni dalla data di presentazione di tale richiesta, in assenza di comunicazioni da parte del Servizio comunale competente, l'autorizzazione non si intende tacitamente rilasciata;
6. Per l'abbattimento di alberi ubicati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico dovrà essere acquisita preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
7. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti a spese del richiedente utilizzando materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza minima non inferiore a: cm. 20-22 per le specie di prime e seconda grandezza, e cm. 10-15 per quelle di terza grandezza. Qualora lo spazio disponibile in area privata non consenta la nuova messa a dimora, nell'istanza potrà essere proposto il reimpianto a carico del richiedente in aree di proprietà pubblica individuate dal Servizio comunale competente;
8. La deroga al reimpianto sarà concessa su specifica motivazione, nell'atto rilasciato per l'abbattimento dal Servizio Comunale competente;
9. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di alberi disciplinati dal regolamento:
  - a) facenti parte di progetti approvati dall'Amministrazione Comunale già oggetto di precedente parere del Servizio Comunale competente;
  - b) ordinati da sentenze giudiziarie, quelli indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, ovvero quelli effettuati ai sensi di

diversa normativa vigente previa comunicazione alla Polizia Municipale o al Servizio Comunale competente dando evidenza della specifica situazione.

### **Art. 7 Potature in area privata**

1. Gli interventi di potatura devono essere eseguiti in maniera tale da rispettare, per quanto possibile, la ramificazione naturale dell'esemplare arboreo, secondo il portamento proprio della specie, interessando branche e rami di diametro inferiore a 10 cm (circonferenza minore di 30 cm), avendo cura di lasciare in prossimità delle superfici di taglio un ramo di ordine inferiore con funzione di "tira linfa". La potatura di branche e rami di diametro inferiore a 10 cm mirata a risanare, contenere, riformare le chiome degli alberi è consentita senza necessità di produrre richiesta o comunicazione alcuna;
2. Non sono ammessi, su tutti gli alberi del territorio comunale, interventi di capitozzatura, ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a 25 cm. Eventuale deroga può essere concessa previa autorizzazione del Servizio comunale competente;
3. In caso di grave ed imminente situazione di pericolo derivante da rami o parti di alberi, o in caso di particolari situazioni straordinarie (per esempio danni provocati ad alberature da eventi meteorologici), al fine di garantire la pubblica incolumità, sono ammessi gli interventi di potatura con tecniche appropriate su rami di diametro superiore ai 10 cm.

### **Art. 8 Potature in area pubblica**

1. L'amministrazione Comunale Valuta preventivamente ogni intervento di potatura del verde in area pubblica promuovendo una adeguata formazione degli operatori del verde;
2. L'Amministrazione Comunale monitora periodicamente gli interventi di potatura effettuati dall'eventuale del gestore del servizio previa adeguata valutazione.

### **Art. 9 Aree di pertinenza delle alberature private e distanze minime da confini, utenze aeree, sotterranee**

1. Per area di pertinenza delle alberature o "zona di protezione dell'albero" ZPA, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

- a) per piante di terza grandezza (altezza < 12m) m. 2 di raggio
  - b) per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) m. 4 di raggio
  - c) per piante di prima grandezza (altezza >18m) m. 6 di raggio
2. Le ZPA delle nuove alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali, purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo (superficie libera), pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto;
3. Nel caso di progettazione di nuovi impianti gli interventi di posa delle pavimentazioni nelle ZPA prevedono pavimentazioni permeabili.;
4. Per le distanze dai confini dei nuovi impianti per le compensazioni effettuate ed autorizzati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, vengono considerate minime le misure di seguito indicate:
- a) piante di terza grandezza (altezza < 12m) m. 3
  - b) piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) m. 4
  - c) piante di prima grandezza (altezza >18m) m. 6
5. Eventuali deroghe da quanto disposto dai commi 2 e 3 devono essere autorizzate da parte dell'Amministrazione Comunale;
6. Fatto salvo quanto disciplinato dal comma 4 e da specifica normativa, per la distanza delle alberature vale quanto stabilito dall'art 892-899 del R.D. 262/42 Codice Civile.

## **CAPO 2 - Tutela del verde pubblico e privato**

### **Art. 10 Tutela delle alberature**

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali sanzionati.
2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
- a) il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, combustibili ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
  - b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;

- c) l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- d) l'affissione diretta alle alberature con chiodi;
- e) l'affissione diretta e permanente alle alberature con filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- f) il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- g) l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- h) l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- i) la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura.

#### **Art. 11          Cantieri stradali**

1. E' fatto obbligo a chiunque esegua lavori nelle aree ZPA di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti e al gestore del verde pubblico i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.
2. A tutti i cantieri si applicano le disposizioni del presente regolamento in relazione agli alberi tutelati di cui all'art.4.

#### **Art. 12          Scavi in prossimità di alberature di proprietà comunale**

1. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) se ricadenti nelle ZPA di alberi di proprietà comunale devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, a tale scopo i richiedenti dovranno presentare nella specifica istanza di autorizzazione allo scavo in area pubblica il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, al Servizio Comunale competente;
2. Per gli scavi si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi;
3. Sono di seguito riportate le distanze minime da rispettare per gli scavi di qualsiasi profondità per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA
a) 1° grandezza (altezza >18m)	> m. 4
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	> m. 3
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, in tal caso gli scavi dovranno essere effettuati a mano ovvero in modo da arrecare il minor danno possibile all'apparato radicale delle piante.

### **Art. 13 Difesa delle piante in aree di cantiere**

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. All'interno della ZPA dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 10. Nelle ZPA delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento o il deposito, anche temporaneo di materiali inerti o di altra natura;
3. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle ZPA, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata;
4. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza ZPA utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto;
5. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante soluzioni atte a proteggere il fusto. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere tempestivamente rimossi;
6. Nel caso che i lavori producano una presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

#### **Art. 14 Processionaria del pino**

1. La processionaria del pino rappresenta un serio problema igienico-sanitario. Nelle aree urbane e peri-urbane o comunque dove la processionaria del pino minaccia la salute delle persone, per la salvaguardia della salute di persone ed animali è pertanto necessario adottare tutte le misure necessarie ad evitare la proliferazione e la diffusione di questo pericoloso insetto.
2. Nelle aree urbane e peri-urbane ogni proprietario o conduttore di piante infestate dovrà attuare gli interventi di lotta e prevenzione in relazione al momento del ciclo biologico nel quale l'insetto si trova.
3. L'intervento sul nido dovrà in ogni caso essere limitato alla sola asportazione dello stesso.

#### **Art. 15 Modalità di uso dei giardini e aree a verde pubblici**

1. Nelle aree adibite a Parco, Giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale è vietato:
  - a) Ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico nei modi consentiti dal presente capitolo;
  - b) Danneggiare o tagliare alberi ed arbusti o parte di essi e siepi, nonché danneggiare i prati e le aiuole;
  - c) Potare senza autorizzazione le alberature di proprietà pubblica anche in caso di sconfinamento dei rami oltre i limiti di proprietà;
  - d) Danneggiare il cotico erboso, le aree a prato ed i sentieri, ad esempio utilizzando biciclette in caso di terreno bagnato o fangoso.

### **CAPO IV – Sanzioni e norme finanziarie**

#### **Art. 16 Sanzioni**

1. Fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono accertate mediante verbale di accertamento e comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie e accessorie commisurate alla gravità del danno:
  - a) Per violazioni relative agli art.5 art.6 art.10 e art.15 lett.b) si applica la sanzione amministrativa da € 75 a € 500 per ogni albero con facoltà di pagare in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della L.689/81. L'accertamento

della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria di adeguamento alle prescrizioni impartite;

- a) Per violazioni relative all'art.7 e art.15 lett.c) si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per ogni albero con facoltà di pagare in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della L.689/81. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria di adeguamento alle prescrizioni impartite;
  - a) Per violazioni relative all'art.9 si applica la sanzione amministrativa da € 25 a € 100 per ogni albero con facoltà di pagare in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della L.689/81. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria di adeguamento alle prescrizioni impartite;
  - b) Per violazioni relative all'art.12 si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per ogni albero con facoltà di pagare in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della L.689/81. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria di adeguamento alle prescrizioni impartite;
  - c) Per violazioni relative all'art.13 si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per ogni albero con facoltà di pagare in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della L.689/81. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria di adeguamento alle prescrizioni impartite;
  - d) Per violazioni relative all'art.14 si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 150 per ogni albero con facoltà di pagare in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della L.689/81. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria di adeguamento alle prescrizioni impartite;
  - e) Per violazioni relative all'art.15 lett. a) e lett. d) si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 150 per ogni albero con facoltà di pagare in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della L.689/81. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria di adeguamento alle prescrizioni impartite;
2. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, ogni altra violazioni al presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
  3. Nei casi previsti di applicazione della sanzione accessoria il verbalizzante ne fa menzione nel verbale di accertamento con termine per l'adempimento delle prescrizioni di 30 giorni dal momento della notificazione del verbale. In caso di

non adempimento della sanzione accessoria nel termine dei suddetti 30 giorni il verbalizzante lo comunica al Servizio competente e sulla base dell'istruttoria di quest'ultimo, l'Autorità Comunale ordina la rimessa in pristino dello stato dei luoghi o l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni impartite dalla stessa Autorità, nonché dispone, quando ricorrano gli estremi dell'urgenza, l'eventuale esecuzione d'ufficio a spese dei trasgressori o obbligati in solido;

4. Chi non ottempera all'ordinanza di rimessa in pristino o di adeguamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80 a Euro 500 con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di Euro 160. In caso di inottemperanza, il Sindaco può disporre, se ricorrono gli estremi dell'urgenza, l'esecuzione dei lavori d'ufficio a spese dei soggetti inadempienti. È fatta salva l'applicazione dell'art. 650 C.P. quando l'ordinanza di rimessa in pristino o di adeguamento è emessa come ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267/00.
5. Si applicano le norme e le procedure previste nelle disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981 N°689 e successive modifiche eventualmente integrate da quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali;
6. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso entro 30 gg. dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma mediante l'applicazione della procedura di cui alla Legge n. 689/1981.

#### **Art. 17      Norme finanziarie**

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio.

#### **Art. 18      Vigilanza e controlli**

All'accertamento delle violazioni ed alla applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento procedono gli agenti di Polizia Municipale nonché il personale, anche di altri enti, che rivesta la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

#### **Art. 19      Norme transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

Del presente Regolamento viene data ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione nonché promuovendo presso le circoscrizioni momenti di illustrazione ai cittadini.

Richiamate le finalità del comma che precede, le sanzioni di cui al presente regolamento si applicano a partire da 120 giorni dall'entrata in vigore.